



***DISCLOSURE* DI SOSTENIBILITÀ:  
DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016  
SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI  
DI CARATTERE NON FINANZIARIO E SULLA DIVERSITÀ**

Elementi essenziali: soggetti obbligati, destinatari, previsioni,  
contenuti e sanzioni

*di Pier Paolo Baldi (ODCEC di Roma)*

*e Lorenzo Magrassi*

#### ABSTRACT

Questo documento intende fornire una panoramica sulle disposizioni in materia di *disclosure* non finanziaria (ma non sulle disposizioni relative alle informazioni sulla diversità degli organi aziendali) introdotte nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che ha recepito la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Il decreto, entrato in vigore il 25 gennaio 2017 e le cui disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e alle relative relazioni, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, ha ampliato le fattispecie rispetto a quelle indicate nella direttiva europea, circostanza che, se da un lato può apparire "normale", considerando la specifica natura dei due strumenti normativi (e la loro relazione), dall'altro contrasta con la consuetudine, poiché, non di rado, il legislatore tende ad allinearsi alle disposizioni comunitarie senza discostarsi in maniera rilevante (laddove non le ricalchi perfettamente). In questo caso, invece, al di là di profili sanzionatori non trascurabili, il decreto prevede la possibilità del riconoscimento di una sorta di "attribuzione reputazionale" a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di *sustainability disclosure* (dunque, imprese non di interesse pubblico né di grandi dimensioni), predispongano una dichiarazione non finanziaria conforme alle sue disposizioni.

Tale approccio non può che suggerire un percorso di non ritorno verso il *sustainability reporting* e nuove prospettive d'ampliamento dei benefici (oltreché degli oneri) per quanti intraprendano il sentiero della sostenibilità produttiva e strategica.

La struttura di questo documento e le osservazioni qui proposte sono articolate non in funzione della sequenza degli articoli del decreto ma nell'ottica (che auspichiamo aggiunga chiarezza ad illustrarne i contenuti) di associare ai vari soggetti coinvolti, tanto nella rendicontazione quanto nel controllo della stessa, le specifiche attività da porre in essere, le relative modalità di esecuzione e le potenziali sanzioni cui si può incorrere, nell'ambito dell'adempimento al disposto normativo.

INDICE

Prefazione <i>(di Giovanni Castellani)</i>	III	
1 Soggetti obbligati alla redazione dell'informativa	1	
2 Tipologie di informazioni da comunicare	3	
3 Modalità di redazione e di comunicazione dell'informativa	4	
4 Soggetti deputati al controllo	7	
5 Modalità di esecuzione dei controlli	8	
5.1 Affidamento dell'incarico di attestazione al medesimo soggetto che esegue la revisione legale del bilancio		8
5.2 Affidamento dell'incarico di attestazione a un soggetto diverso da colui che esegue la revisione legale del bilancio		9
5.3 Vigilanza da parte dell'organo di controllo		10
6 Profili sanzionatori	10	
6.1 Amministratori		10
6.2 Componenti dell'organo di controllo		11
6.3 Soggetto incaricato della revisione legale del bilancio		11
6.4 Attestatore		11
6.5 Soggetti e organi di enti che redigono una dichiarazione di carattere non finanziario volontaria		11
Riferimenti normativi	13	
Bibliografia economica e tecnica	13	
Standard e linee guida richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE	13	

## La responsabilità sociale d'impresa è "sdoganata"

*Con l'emanazione del decreto legislativo n. 254/2016, sotto illustrato e commentato molto bene da Baldi e Magrassi, si sono finalmente cristallizzati due aspetti fondamentali di quel vasto campo di studi ed attività che seguo con estremo interesse da anni e che va sotto il nome di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI).*

*Con soddisfazione di studioso e convinto sostenitore del tema, inizio col sottolineare un primo aspetto, e cioè che dal 2017 la reportistica aziendale c.d. "non finanziaria" (anche se per ora, solo per alcune società di grandi dimensioni) passa (ad eccezione di alcune aree di nicchia ove era già prevista) da volontaria ad obbligatoria per le imprese commerciali, con norme articolate e specifiche che la disciplinano, superando così il laconico ed impalpabile disposto dell'art. 2428, co. 2, c.c., e dell'art. 40, co. 1 bis, del d.lgs. n. 127/1991, già introdotti nel 2007, ma con risultati concreti risibili. Il secondo aspetto, e per me ben più importante, è che proprio il decreto in parola e la sua fonte normativa comunitaria dimostrano come l'idea della RSI, nella sua comprensione e nella sua attuazione, non sia più un'idea, appunto, solo confinata agli scritti degli studiosi della materia e dei manager illuminati ma, piuttosto, trovi piena collocazione in una prassi gestionale, ormai talmente diffusa e direi anche accettata, da essere considerata meritevole di attenzione da parte del legislatore europeo prima, e di quello nazionale, di conseguenza.*

*Mi pare di poter dire, in altre parole, che il fatto che sia sorto l'obbligo legislativo di comunicare le azioni aziendali, almeno per adesso (ed essenzialmente in guisa di compliance legale piuttosto che volontaria), su temi quali ambiente, personale dipendente, diritti umani e lotta alla corruzione attiva e passiva, significa che queste azioni esistono e sono ormai prassi corrente all'interno delle imprese commerciali. Ed infatti (ecco la nostra cartina di tornasole), i legislatori avvertono il dovere di regolamentare non certo fattispecie straordinarie e di estrema residualità, quanto piuttosto fenomeni e prassi che, solitamente, hanno già largamente preso piede nella società.*

*Il decreto, invero, impone l'obbligo di comunicare alcune azioni di RSI poste in essere e non determina invece l'obbligo di "porre in essere" quelle azioni e, quindi, le imprese (che per loro scelte strategiche non pongano in essere azioni di RSI, magari per un'impostazione economica di stretto rigore friedmaniano) dovranno solo, seppur accuratamente, motivare il perché di quelle loro scelte di non realizzare azioni di RSI, le quali, è bene ribadirlo a chiare lettere, restano pur sempre volontarie.*

*Tuttavia, per queste imprese, l'incentivazione dettata dall'art. 7, co. 1, del decreto ed il fatto che ne venga ivi considerata (e quasi promossa) la compliance anche per le aziende ancora non obbligate, accompagnata al beneficio reputazionale che potrà derivarne, saranno senz'altro di grande aiuto per lo sviluppo e l'adozione, da parte delle imprese che ancora non lo fanno, di concreti programmi aziendali di tale natura.*

*La RSI, dunque, appare "sdoganata" in via definitiva come parte integrante delle strategie aziendali.*

Giovanni Castellani

Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che recepisce la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Il decreto legislativo n. 254/2016 (di qui in avanti, anche solo il "decreto") è entrato in vigore il 25 gennaio ma le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

È un'importante innovazione nella comunicazione di informazioni attinenti alla "sostenibilità" che interessa, nello specifico, le imprese di dimensioni rilevanti. E, d'altra parte, tali imprese daranno verosimilmente una spinta all'intero sistema della *sustainability disclosure*, promuovendone la diffusione anche tra le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa, operino in qualità di fornitori di quante vi si debbano attenere, nell'ambito di una "catena sostenibile del valore".

Nei seguenti paragrafi si fornisce una sintesi degli elementi principali del decreto legislativo, con riguardo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (ma non con riguardo alla comunicazione di informazioni sulla diversità) relativa ai soggetti tenuti alla sua applicazione (chi deve comunicare), ai contenuti della comunicazione (cosa si deve comunicare), alle modalità in cui

effettuare questa tipologia di *disclosure* e agli strumenti (standard e linee guida) da adottare potenzialmente come riferimenti tecnici (come si deve comunicare); successivamente, si indicano i soggetti deputati al controllo dei contenuti di tale tipologia di *disclosure* (chi deve controllare), con alcune osservazioni e ragionamenti inerenti alle modalità con cui svolgere tale attività nel più ampio contesto della redazione dei bilanci (come si deve controllare); infine, si fornisce una panoramica del sistema sanzionatorio previsto nelle disposizioni normative in oggetto.

## 1 Soggetti obbligati alla redazione dell'informativa

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede l'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per:

1. gli enti di interesse pubblico<sup>1</sup> che:
  - abbiano un numero di dipendenti superiore a cinquecento, nel corso dell'esercizio finanziario (generalmente l'anno solare);
  - abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio:

*b) le banche;*

*c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*

*d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private."*

---

<sup>1</sup>Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (pubblicato nel S.O. n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010), come modificato dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 135/2016, Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016):

*"Sono enti di interesse pubblico:*

*a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;*

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro (dove per totale dello stato patrimoniale si ritiene debba intendersi il totale dell'attivo dello stato patrimoniale<sup>2</sup>);
  - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.
2. le società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (le holding), di un gruppo che:
- abbiano complessivamente, nel corso dell'esercizio finanziario, un numero di dipendenti maggiore di cinquecento;
  - abbiano un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
    - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro;
    - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di euro.

Nel proseguo, i soggetti obbligati saranno definiti "ente/enti" o "impresa/imprese" o "società".

Gli enti di cui al punto 1 sono obbligati a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario; le società di cui al punto 2 sono tenute a

predisporre la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. L'obbligo viene meno per gli enti di cui al punto 1 e le eventuali società figlie nel caso in cui siano inseriti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta da un'altra società madre o da una società madre europea<sup>3</sup>. L'esonero dalla redazione della dichiarazione di carattere non finanziario è previsto anche per le società indicate al punto 2, qualora siano anche società figlie incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta da una società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE<sup>4</sup>.

Entrambe le dichiarazioni devono essere redatte e pubblicate dagli amministratori dell'ente di interesse pubblico.

È il caso di evidenziare che nelle società di più rilevanti dimensioni, gli "amministratori" sono riuniti in un Consiglio di amministrazione e, per quanto riguarda le società quotate, il Codice di autodisciplina di Borsa Italiana prevede che il Consiglio di amministrazione (delle società quotate) definisca "la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività dell'emittente"<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup>Tale indicazione è fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), al fine di chiarire tecnicamente il parametro oggetto di valutazione, nella proposta di modifica all'art. 2 in CNDCEC, "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto Governo 347). Osservazioni e proposte di modifica", 26 ottobre 2016.

<sup>3</sup>Cfr. l'art. 6, "Esonero e casi di equivalenza", co. 1: "Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:

a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o;

b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE."

<sup>4</sup>Cfr. art. 6, "Esonero e casi di equivalenza", co. 2: "Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:

a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o;

b) una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE."

<sup>5</sup>Borsa Italiana S.p.a., Comitato per la Corporate Governance, "Codice di autodisciplina", 2015, art. 1.C.1 lettera b.

In questo caso, si ritiene che il termine "sostenibilità" assuma rilievo in funzione degli altri due elementi presenti: "tutti i rischi" e "medio-lungo periodo". In altre parole, la sostenibilità nel medio-lungo termine deve essere inclusa tra le chiavi di lettura dei rischi al fine di considerarli nel loro complesso.

Peraltro, si consideri che l'attuale versione del Codice di autodisciplina di Borsa Italiana è precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 254/2016; è ragionevole, dunque, che le novità da questo introdotte nel fornire di contenuti il concetto di sostenibilità possano configurarsi altresì come elementi interpretativi del concetto di sostenibilità previsto nel Codice di autodisciplina, almeno nei casi dei soggetti per i quali il Codice prefigura obblighi normativi.

Inoltre, il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana prevede che il Consiglio di amministrazione delle società appartenenti all'indice FTSE-Mib valuti "l'opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; [o] in alternativa, [...] di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati"<sup>6</sup>.

Peraltro, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in un documento pubblicato nel giugno del 2016, ha ritenuto che l'istituzione di comitati *ad hoc* potrebbe condurre ad una maggiore consapevolezza dei temi della sostenibilità e ad un effettivo confronto con gli stakeholder<sup>7</sup>.

Si ricorda poi come già all'art. 2428, co. 2, c.c. e all'art. 40, co. 1 *bis*, del d.lgs. n. 127/1991, che disciplinano la relazione sulla gestione, rispettivamente, per le società quotate e per le società che redigono il bilancio consolidato, si specifichi che l'analisi contenuta nella relazione predisposta dagli amministratori "[...] è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato

*finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale [...]". È ragionevole ritenere che tali disposizioni vadano interpretate coerentemente con quelle del d.lgs. n. 254/2016, almeno per i soggetti obbligati alla sua adozione.*

L'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 prevede anche la facoltà di redigere dichiarazioni di carattere non finanziario "conformi" allo stesso decreto per soggetti non obbligati alla *disclosure* non finanziaria; tali soggetti, attenendosi alle medesime disposizioni previste per quanti vi siano obbligati, possono apporre sulle proprie dichiarazioni non finanziarie la dicitura di "conformità" al d.lgs. n. 254/2016.

## 2 Tipologie di informazioni da comunicare

La dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni:

1. di carattere ambientale: nello specifico, non possono mancare indicazioni circa l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
2. di carattere sociale;
3. inerenti alla gestione del personale: in particolare, devono essere incluse informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali

<sup>6</sup>Borsa Italiana S.p.a. (2015), op.cit., commento all'art. 4.

<sup>7</sup>Cfr. CNDCEC – Commissione "Sostenibilità e corporate reporting", "Direttiva 2014/95/UE sulla *disclosure* non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli

organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti", 15 giugno 2016, p. 20.

in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;

4. inerenti alla tutela dei diritti umani, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie;
5. riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.

Tali informazioni, che dovrebbero possedere il requisito della rilevanza, valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa, devono essere fornite descrivendo almeno:

1. il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, ivi compreso l'eventuale modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al d.lgs. n. 254/2016;
2. le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguite e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario;
3. i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto.

D'altro canto, è possibile non fornire informazioni in merito a uno o più aspetti sopra elencati qualora l'ente soggetto all'obbligo di *disclosure* non pratichi politiche in tali ambiti; in questo caso, però, l'ente è tenuto a indicare all'interno della dichiarazione, in modo chiaro e articolato, le ragioni che motivino la scelta di non fornire alcuna informazione su tali aspetti<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 6: "Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata."

<sup>9</sup>Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 8: "Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere

E poi consentito omettere le informazioni relative a prossimi sviluppi e operazioni in corso di negoziazione, ma unicamente nel caso in cui la loro diffusione possa pregiudicare in modo grave la posizione commerciale dell'impresa e purché l'ente in questione indichi nella propria dichiarazione che intenda avvalersi di questa facoltà, facendo espresso riferimento all'art. 3, co. 8. Peraltro, l'omissione di tali informazioni non è comunque consentita qualora comprometta la corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa e degli effetti generati dalla sua attività sugli aspetti oggetto della dichiarazione<sup>9</sup>.

### 3 Modalità di redazione e di comunicazione dell'informativa

La dichiarazione di carattere non finanziario (sia individuale sia consolidata) deve essere redatta sulla base di uno standard di rendicontazione nazionale o internazionale riconosciuto.

L'art 1 della direttiva 2014/95/UE (al punto 1, paragrafo 1, comma 5), prevede che "Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito."<sup>10</sup>.

omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1."

<sup>10</sup> Al consideranda 9, la direttiva 2014/95/UE rimarcava che nella rendicontazione in oggetto le imprese potessero "basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale

In proposito, il d.lgs. n. 254/2016 fa un passo oltre rispetto alla direttiva e, all'art. 3, co. 3, prevede che *"Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione..."*; per «standard di rendicontazione» si intendono *"gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE"* (art. 1. co. 1, lett. f), mentre per «metodologia autonoma di rendicontazione» si intende *"l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE..."*<sup>11</sup>.

Nel caso di adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma la dichiarazione deve riportare una descrizione chiara e articolata della metodologia di rendicontazione nonché le motivazioni della scelta della stessa.

---

il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (*Global Compact*) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (*Guiding Principles on Business and Human Rights*) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» (*«Protect, Respect and Remedy» Framework*), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la *Global Reporting Initiative* o altri standard internazionali riconosciuti."

<sup>11</sup> Esistono diverse linee guida nazionali di rendicontazione non finanziaria più o meno dettagliate e

Indipendentemente dallo standard di rendicontazione adottato, la disciplina stabilisce il contenuto minimo della dichiarazione, nella quale occorre vi siano necessariamente indicazioni in merito:

- al modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa;
- alle politiche praticate dall'impresa, incluse quelle di dovuta diligenza, ai risultati ottenuti dalla loro adozione e ai connessi indicatori fondamentali di prestazioni di carattere non finanziario;
- ai principali rischi, generati o subiti, connessi ai *driver* di sostenibilità oggetto del decreto (temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e che abbiano origine dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, comprese, ove rilevanti, le catene di fornitura, distribuzione e vendita, anche in subappalto.

La scelta dello standard di rendicontazione da adottare si riflette sugli indicatori di prestazioni impiegati per il monitoraggio e la valutazione delle attività, in quanto questi devono essere:

- quelli indicati dallo standard di rendicontazione scelto;
- rappresentativi dei diversi ambiti;
- coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa generati.

Infine, nel caso si adotti una metodologia di rendicontazione autonoma o gli indicatori previsti

adottate, tra le quali: Agenzia per le Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Agenzia per le Onlus), "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit", febbraio 2010; Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV.net), "Linee Guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato", febbraio 2008; CNDCEC, Raccomandazione n. 7, "Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione", in Codice unico delle aziende non profit, 2007; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCC), Il report di sostenibilità ambientale e sociale: principi e contenuti, 2004; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), "Principi di Redazione del Bilancio Sociale", aprile 2001.

dallo standard adottato non siano idonei o adeguati a rappresentare attività e impatti dell'impresa, quest'ultima dovrà individuarne di appropriati, precisando in modo chiaro e articolato le ragioni alla base della scelta<sup>12</sup>.

La dichiarazione di carattere non finanziario (sia individuale sia consolidata) può essere comunicata, di fatto, con tre diverse modalità:

1. può essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, in una specifica sezione come tale contrassegnata; andrà poi indicata la sezione del sito internet dell'ente dove le informazioni sono pubblicate;
2. può costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di contrassegnarla con analogo dicitura; in tal caso, nella specifica sezione della relazione sulla gestione di cui al punto precedente deve essere indicato che è stata redatta una distinta dichiarazione di carattere non finanziario in cui reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente in cui queste sono pubblicate (sebbene non risulti cristallino se, con il termine "queste", la norma si riferisca alle relazioni o alle informazioni);
3. nel caso costituisca parte integrante della relazione sulla gestione, la specifica sezione

in cui la dichiarazione è collocata potrà indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione ovvero le altre relazioni in cui le informazioni non finanziarie sono fornite; anche in questo caso dovrà essere indicata la sezione del sito internet dell'ente dove queste sono pubblicate (anche qui vale l'ultimo inciso di cui al punto precedente).

È da ritenere che la sezione (o le sezioni) del sito internet debba contenere effettivamente tutti i documenti (e/o tutte le informazioni) di cui agli obblighi di *disclosure* del decreto.

La dichiarazione di carattere non finanziario, anche quando pubblicata nella forma di relazione distinta, è da considerarsi quale allegato al bilancio d'esercizio: la norma prevede che l'organo amministrativo proceda alla sua approvazione e la metta *a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto o dei soggetti incaricati di verificare predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario l'attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione richiesti dallo stesso decreto "[...] entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione."*<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 5: "Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma l, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 20 14/95/UE."

<sup>13</sup>Cfr. art. 5, "Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità", co. 1 e 2:

"1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul

Le modalità di redazione della dichiarazione non finanziaria si applicano allo stesso modo anche alla dichiarazione consolidata, rinviandosi, in questo caso, per quanto pertinente, alla relazione sulla gestione prevista per i bilanci consolidati ex artt. 40 del d.lgs. n. 127/1991, 41 del d.lgs. n. 136/2015 e 100 del d.lgs. n. 209/2005<sup>14</sup>.

## 4 Soggetti deputati al controllo

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede tre diverse tipologie di "controllo" relative, rispettivamente:

1. agli adempimenti formali di redazione e pubblicità della rendicontazione non finanziaria;
2. alle modalità di redazione e ai contenuti della dichiarazione non finanziaria (che si conclude con il rilascio di un'attestazione di conformità della stessa alle previsioni del decreto;

---

*registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.*

*2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate."*

<sup>14</sup>Cfr. art. 5, "Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità", comma 3 e 4:

*3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:*

*a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;*

*b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di*

3. all'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto.

Pertanto i soggetti potenziali deputati all'attività di controllo si ritiene siano tre:

1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio;
2. il soggetto incaricato di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione (il quale deve essere comunque un revisore legale);
3. l'organo di controllo (per il controllo di legalità).

I primi due soggetti, sebbene deputati allo svolgimento di due distinte attività di controllo, possono coincidere. È l'impresa a decidere se conferire l'incarico di "attestazione di conformità" a un soggetto diverso e distinto da quello designato per effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio, ovvero di attribuire i due incarichi al medesimo soggetto. In ogni caso, l'attestatore deve essere un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale<sup>15</sup>.

L'organo di controllo viene richiamato dal disposto dell'art. 3, co. 7 (terzo periodo), che introduce, per

*amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed è oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione.*

*4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.*

<sup>15</sup>Cfr. art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 10 (primi due periodi): "Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27

l'“organo di controllo”, appunto, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto, riferendone poi all'assemblea nella relazione annuale.

È importante sottolineare che, nelle fattispecie di redazione di dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, “conformi al decreto” ai sensi dell'art. 7, l'incarico di attestazione deve essere sempre affidato a un soggetto abilitato alla revisione legale, che può coincidere con il revisore legale già deputato al controllo del bilancio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 oppure risultare un soggetto diverso, ma comunque iscritto nel Registro dei revisori legali. Peraltro, la norma prevede espressamente che, qualora la revisione legale ex d.lgs. n. 39/2010 sia affidata al collegio sindacale (e non a un revisore unico), il compito di “attestatore” debba essere attribuito a un soggetto diverso e abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti. In ogni caso, ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative alla *disclosure* volontaria di sostenibilità, è data facoltà di riportare sulle proprie dichiarazioni la dicitura di conformità al decreto anche derogando alle attività di controllo di cui all'art. 3, co. 10 (relative alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario e alla predisposizione, presentazione e pubblicazione dell'attestazione di conformità), purché nella dichiarazione sia chiaramente indicato, tanto nell'intestazione quanto al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alle suddette attività di controllo e alla data di chiusura dell'esercizio siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20 milioni di euro; 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40 milioni di euro.

---

gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal

## 5 Modalità di esecuzione dei controlli

L'esecuzione dei controlli e dei relativi adempimenti non si differenzia a seconda della scelta dell'ente di attribuire l'incarico di attestatore al medesimo soggetto che esegue la revisione legale o a un soggetto diverso dal primo. Al fine di evidenziarne le peculiarità, tuttavia, appare ragionevole e utile analizzare separatamente in dettaglio le due alternative.

### 5.1 Affidamento dell'incarico di attestazione al medesimo soggetto che esegue la revisione legale del bilancio

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio deve verificare che gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione di carattere non finanziario.

Il medesimo soggetto, questa volta nella veste non di incaricato della revisione legale del bilancio ma di attestatore, ha poi il compito di attestare che le informazioni contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario siano conformi a quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016 e ai principi e alle metodologie previsti dallo standard di rendicontazione adottato (o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata); sulla base delle verifiche rilascia l'attestazione di conformità. È chiaro che una siffatta attestazione possa essere rilasciata solo da soggetti che, al di là dell'iscrizione al Registro dei revisori legali, posseggano un'adeguata e comprovata competenza in materia: in effetti, è lo stesso decreto a prevedere che l'attestatore esprima le proprie conclusioni *“sulla base della conoscenza e della comprensione che [...]”*

*presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3.”.*

ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario". L'attestazione è quindi un'attività che non riveste mera natura formale né, tantomeno, natura di *species* del *genus* della revisione del bilancio di esercizio<sup>16</sup>.

La relazione con cui l'attestatore afferma (o meno) la conformità della dichiarazione di carattere non finanziario deve essere da lui datata e sottoscritta, nonché allegata e pubblicata congiuntamente alla dichiarazione di carattere non finanziario.

Occorre precisare che, qualora si sia scelto d'inserirla in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, la dichiarazione di carattere non finanziario (che resta oggetto dell'obbligo di attestazione del decreto) non è compresa nel giudizio sulla coerenza con il bilancio di cui all'art. 14, co. 2, lett. e, del d.lgs. n. 39/2010, relativo alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio, laddove stabilisce che il revisore legale esprime "con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto" la quale comprende "un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori".

<sup>16</sup> Peraltro, in merito a tali funzioni – di cui all'art. 3, co. 10 (primo e al secondo periodo) –, in sede di commento allo schema di decreto legislativo di recepimento (approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre u.s.), il CNDCEC aveva proposto di:

- a) eliminare la previsione con cui si attribuisce al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio il compito di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli amministratori, al fine di evitare l'introduzione di "ulteriori, potenziali elementi interpretativi che nulla aggiungono alle attuali previsioni del codice civile";
- b) indicare quali soggetti abilitati ad effettuare l'attività di attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non finanziario i

## 5.2 Affidamento dell'incarico di attestazione a un soggetto diverso da colui che esegue la revisione legale del bilancio

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio deve verificare che gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione di carattere non finanziario.

L'incarico di attestazione di conformità della dichiarazione può essere affidato dall'ente di interesse pubblico a un soggetto diverso dal revisore legale del bilancio, soggetto che deve però comunque essere iscritto nel Registro dei revisori legali. Anche in tal caso, occorre evidentemente che l'attestatore possieda adeguata e comprovata competenza in materia; i presupposti per l'espressione delle sue conclusioni circa l'attestazione di conformità sono sempre i medesimi: la conoscenza e alla comprensione che ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate per la redazione della dichiarazione di carattere non finanziario.

La relazione con cui l'attestatore afferma (o meno) la conformità della dichiarazione di carattere non finanziario deve essere da lui datata e sottoscritta, nonché allegata e pubblicata congiuntamente alla dichiarazione di carattere non finanziario.

Anche in questa circostanza, vale la disposizione per la quale, qualora si sia scelto d'inserirla in

professionisti iscritti nella Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e, quindi, sostituire l'indicazione che tale funzione spetti a coloro che sono abilitati alla revisione legale del bilancio, evidenziando che tale attribuzione è già prevista dal nostro ordinamento all'art. 1, co. 3, lett. o), del d.lgs. n. 139/2005, laddove riconosce ai dottori commercialisti la "competenza tecnica per l'espletamento delle [...] attività [...] [di] redazione e [...] asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati", includendo le stesse tra le attività oggetto della professione.

Si veda CNDCEC (2016), op.cit.

un'apposita sezione della relazione sulla gestione, la dichiarazione di carattere non finanziario (che resta oggetto dell'obbligo di attestazione del decreto) non è compresa nel giudizio sulla coerenza con il bilancio di cui all'art. 14, co. 2, lett. e, del d.lgs. n. 39/2010, relativo alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio.

### 5.3 Vigilanza da parte dell'organo di controllo

L'art. 3, co. 7, specifica che, nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dall'ordinamento, l'organo di controllo vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto e illustra gli esiti di tale attività all'assemblea nella relazione annuale.

Si ritiene che per organo di controllo possa, se del caso, intendersi il collegio sindacale, in quanto allo stesso l'ordinamento attribuisce il dovere di vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Nel momento in cui risulti obbligato alla *sustainability disclosure* di cui al d.lgs. n. 254/2016, l'ente di interesse pubblico, se attivo nelle relative politiche e strategie di sostenibilità, dovrà necessariamente pianificare – ed eventualmente attuare – le attività da rendicontare nella dichiarazione di carattere non finanziario. Pianificazione e attuazione risulteranno tanto più incisive sull'assetto organizzativo quanto più saranno ambiziose le strategie e gli obiettivi di sostenibilità dell'ente sui temi oggetto della rendicontazione. In questo contesto quindi, all'organo di controllo spetterebbe anche l'attribuzione di vigilare su tali aspetti, sotto i profili sia della legalità (e quindi del rispetto della normativa) sia dell'adeguatezza, nell'ottica di verificare la congruità dell'assetto organizzativo in rapporto all'attuazione delle iniziative pianificate e alla corretta amministrazione dell'impresa.

Peraltro, anche il sistema sanzionatorio è strutturato individuando quattro tipologie di soggetti potenzialmente passibili di sanzioni: gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo, il revisore legale e l'attestatore.

## 6 Profili sanzionatori

L'art. 8 stabilisce le sanzioni in cui, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto, possono incorrere gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e dell'attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 sono attività di competenza della Consob e le somme derivati dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

### 6.1 Amministratori

Le sanzioni previste per gli amministratori degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario sono le seguenti:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 per:
  - a. omesso deposito presso il Registro delle imprese della dichiarazione di carattere non finanziario nei termini prescritti; tale sanzione è ridotta ad 1/3 qualora gli amministratori provvedano al deposito della stessa dichiarazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza;
  - b. deposito di dichiarazione di carattere non finanziario redatta in modo non conforme a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016;

c. omessa presentazione, insieme alla dichiarazione di carattere non finanziaria depositata presso il Registro delle imprese, dell'attestazione di conformità al decreto della stessa;

2. sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016.

Gli amministratori possono essere altresì soggetti a responsabilità penale laddove la fattispecie integri un reato.

## 6.2 Componenti dell'organo di controllo

Le sanzioni previste per i componenti dell'organo di controllo degli enti obbligati alla predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario sono le seguenti:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 qualora omettano di riferire all'assemblea che la dichiarazione di carattere non finanziario non sia redatta in conformità a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016;
2. sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016.

I componenti dell'organo di controllo possono essere altresì soggetti a responsabilità penale laddove la fattispecie integri un reato.

## 6.3 Soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 50.000 nel caso ometta di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli amministratori.

## 6.4 Attestatore

L'attestatore può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 quando:

- a. ometta di effettuare l'attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non finanziario;
- b. attesti la conformità al decreto di una dichiarazione di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese non redatta nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

## 6.5 Soggetti e organi di enti che redigono una dichiarazione di carattere non finanziario volontaria

L'art. 8 del decreto stabilisce altresì le sanzioni cui incorrono, per il mancato rispetto delle sue disposizioni, gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo (laddove presente) degli enti che redigano e pubblichino la dichiarazione di carattere non finanziario volontariamente, fruendo del beneficio "reputazionale" di affermarne la conformità al decreto, ma che non possano comunque derogare all'attività di controllo prevista all'art. 3, co. 10.

Gli amministratori di tali enti possono incorrere nella seguente sanzione:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 per non aver allegato l'attestazione di conformità alla dichiarazione di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese: in pratica, tale sanzione si applica agli amministratori degli enti che volontariamente redigano la dichiarazione di carattere non finanziario affermandone la conformità al decreto ma senza fornirne prova tramite l'attestazione di conformità di cui all'art. 3, co. 10.

Gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo (se presente) di tali enti possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 nel caso abbiano attestato la conformità al decreto di una dichiarazione di carattere non finanziario, depositata presso il Registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 dello stesso.
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.000 a € 75.000 quando presso il Registro delle imprese sia depositata una dichiarazione di carattere non finanziario, di cui sia attestata la conformità al decreto, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del decreto.

## Riferimenti normativi

(in ordine cronologico decrescente)

- Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, *Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*
- Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, *Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.*
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.*
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, n. 95, *recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, n. 34, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.*
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*
- Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, *Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.*

## Bibliografia economica e tecnica

(in ordine cronologico decrescente)

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti", giugno 2016.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa – Risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento del CNDCEC 'La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale', del marzo 2009", dicembre 2010.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "La relazione sulla gestione – Art. 2428 codice civile – La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale", marzo 2009.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "La relazione sulla gestione – art. 2428 codice civile – La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007", gennaio 2009.

## Standard e linee guida richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE

(in ordine cronologico decrescente)

- Global Reporting Initiative, "GRI Sustainability Reporting Guidelines", ultima versione, "G4", 2013  
<https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx>
- Nazioni unite, Global Compact  
<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
- Nazioni unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights", 2011  
[http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Guidelines for Multinational Enterprises", ultima versione, 2011  
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>
- International Organization for Standardization (ISO), ISO 26000 "Social responsibility", ultima versione, 2010  
[http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail?csnumber=42546](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546)
- Unione europea, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ultima versione, 2009  
[http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)
- International Labour Organization (ILO), "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy", ultima versione, 2006  
[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---multi/documents/publication/wcms\\_094386.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf)

---

**Fondazione Nazionale dei Commercialisti**

Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma  
Tel. 06 4782901 – Fax 06 4874756

[www.fondazionenazionalecommercialisti.it](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it)